

COMUNE DI TRIESTE  
N. Cod. Fisc. e Part. IVA 00210240321  
Area Affari Generali ed Istituzionali  
Ufficio Contratti

Rep. n°  
Prot. n°

**OGGETTO:** "Codice opera 09145 - Sistemazione del campo di calcio ridotto del Costalunga in via Santa Maria Maddalena, 6 – Trieste"  
Affidamento incarico professionale al dott. ing. Vito Antonio Ardone quale Direttore Operativo per le attività di gestione dell'amianto

L'anno \_\_\_\_\_ il giorno \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

in una sala del Comune di Trieste.

Premesso che:

- con determinazione dirigenziale n. \_\_ dd. \_\_\_\_, a firma del Direttore \_\_\_\_\_, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto l'affidamento dell'incarico professionale per le prestazioni indicate in oggetto al dott. ing. Vito Antonio Ardone, stabilendone le relative condizioni;

tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra

il **COMUNE** di **TRIESTE** – rappresentato da

\_\_\_\_\_, domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza Unità d'Italia n.4, il/la quale interviene e stipula in qualità di legale rappresentante del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lett. c, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune di Trieste,

e

**VITO ANTONIO ARDONE** (Codice Fiscale RDNVNT74A011396W) nato a San Vito dei Normanni (BR) il 01.01.1974 e residente in via \_\_\_\_\_ a Trieste, iscritto all'ordine degli Ingegneri di Trieste al n. A 2219, di seguito indicato anche come "soggetto incaricato" o "professionista"

**si conviene e stipula quanto segue:**

**ART. 1) – OGGETTO**

Il Comune di Trieste, affida al dott. ing. Vito Antonio Ardone, che accetta, l'incarico per lo svolgimento delle attività di Direttore Operativo relativamente ai lavori di "Codice opera 09145 - Sistemazione del campo di calcio ridotto del Costalunga in via Santa Maria Maddalena, 6 – Trieste" - Affidamento incarico professionale al dott. ing. Vito Antonio Ardone quale Direttore Operativo per le attività di gestione dell'amianto.

ART. 2) – CONTENUTI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI  
In esecuzione del presente incarico il professionista si atterrà ad ogni prescrizione di legge vigente, avendo particolare riguardo alla Legge Regionale 31 maggio 2002, n. 14, e successive modificazioni ed integrazioni, nel prosieguo indicata semplicemente come <Legge>, ed all'articolo 74 del relativo Regolamento di attuazione approvato con Decreto del Presidente della Regione F.V.G. 5 giugno 2003, n. 0165/Pres., nel prosieguo indicato semplicemente come <Regolamento>.

Il professionista si atterrà inoltre al "Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture", al "D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione" ed al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché al D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Professionista dovrà collaborare con l'Ufficio di Direzione dei Lavori nel verificare che le opere siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali riguardo le lavorazioni inerenti alle seguenti singole parti dell'opera:

- il prelievo e l'analisi di un campione di rifiuto, finalizzati alla classificazione dello stesso;
- definizione del contesto tecnico amministrativo;
- definizione delle modalità operative: raccolta, insaccamento, smaltimento e trasporto, analisi dei rifiuti ed analisi di verifica del rispetto delle C.S.C. del suolo non rimosso;
- definizione degli importi economici per lo svolgimento delle suddette attività (predisposizione stima ed analisi dei prezzi);
- supporto nei rapporti con l'impresa e con le Pubbliche Amministrazioni competenti;
- incontri tecnici con il direttore dei lavori ed i suoi collaboratori, l'impresa esecutrice, il coordinatore della sicurezza e le Pubbliche Amministrazioni competenti;

Nello svolgimento del presente incarico il professionista dovrà eseguire, fra gli altri, i seguenti compiti:

- 2.1. Curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al Direttore dei Lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi.
- 2.2. Assistere il Direttore dei Lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi.
- 2.3. Individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori, proponendo al Direttore dei Lavori le adeguate azioni correttive.
- 2.4. Collaborare alla regolare tenuta dei libri contabili.
- 2.5. Coordinare, dandone informazione alla Direzione dei Lavori, i rapporti con l'Azienda per i Servizi Sanitari.
- 2.6. Valutare e verificare le lavorazioni specifiche in accordo con i funzionari dell'Azienda per i Servizi Sanitari e con la Direzione dei Lavori.

Durante tutto l'incarico il professionista si rapporterà direttamente all'Ufficio di Direzione Lavori ed al Responsabile Unico del Procedimento.

Per lo svolgimento dell'incarico il professionista si obbliga alla presenza in cantiere ogni qual volta sia necessario o sia richiesto dal Direttore dei Lavori e, comunque, all'avvio di ogni magistero importante per le attività legate al precedente comma 2.



#### ART. 3) – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento dell'attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, il professionista venisse a conoscenza.

Il professionista espressamente rinuncia fin d'ora a qualsiasi diritto per il materiale prodotto in base al presente atto, che rimane di esclusiva proprietà del committente che ne può disporre liberamente.

#### ART. 4) – TERMINI

Il presente contratto decorre dalla data di stipulazione del presente atto.

La durata dell'incarico coinciderà con i termini previsti nella vigente normativa sui lavori pubblici e si riterrà concluso con la verifica della conformità alla CSC del suolo non rimosso, le cui risultanze saranno trasmesse all'Azienda per i Servizi Sanitari.

#### ART. 5) – COLLABORAZIONI

Ferma ed impregiudicata la propria diretta responsabilità e garanzia nei riguardi del Comune per tutte le prestazioni fornite, il professionista potrà avvalersi del supporto di altri soggetti aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico-finanziario, amministrativo, organizzativo e legale, muniti di polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale.

Resta inteso che l'utilizzo e la collaborazione di eventuale personale di assistenza per tutte le operazioni oggetto del presente incarico saranno regolate mediante intese dirette ed esclusive tra il professionista e gli interessati, le cui competenze saranno a totale carico e spese del medesimo.

Il Comune sarà esonerato da ogni tipo di responsabilità, riconoscendo come unica controparte il professionista incaricato.

Della nomina dei collaboratori di cui sopra il professionista è tenuto a dare preventiva comunicazione al Comune per l'espressione del relativo gradimento.

Il compenso economico degli eventuali collaboratori rimane ad esclusivo carico del professionista e per la loro attività nulla sarà dovuto oltre a quanto stabilito nel successivo art. 6.

#### ART. 6) – CORRISPETTIVO

Il corrispettivo per lo svolgimento dell'incarico, è pari ad Euro 3.800,00 (tremilaottocento/00) - comprensivo anche dei rimborsi spese e detratto lo sconto per attività resa in favore di una P.A. - cui vanno aggiunti Euro 152,00 per contributi previdenziali ed Euro 869,44 per I.V.A. in misura di legge, per complessivi Euro 4.821,44, importo stabilito ed accettato in relazione alla quantità ed alla complessità dell'attività in oggetto, come risulta dallo schema di parcella allegato al presente atto sub <A> quale sua parte integrante e sostanziale.

#### ART. 7) – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Ferma restando l'ottemperanza del professionista agli obblighi citati nel presente atto, il pagamento del corrispettivo sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa parcella, con la seguente modalità:

- la liquidazione dell'intero compenso, a saldo, sarà effettuata ad avvenuta dismissione del cantiere come previsto dall'art. 4, ferma restando l'ottemperanza del soggetto



incaricato agli obblighi citati nel presente atto.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

Ai fini della liquidazione delle parcelle si precisa che i pagamenti saranno effettuati mediante accredito sul conto corrente bancario intestato a Vito Antonio Ardone, presso la banca

, con esclusione di responsabilità per il committente da indicazioni erranee o disguidi ed inconvenienti ascrivibili all'istituto bancario in questione.

#### ART. 8) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Il professionista assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13/08/2010 n. 136 e successive modificazioni, con particolare riferimento all'art. 3.

Nei contratti stipulati, per l'esecuzione anche non esclusiva del presente appalto, tra il professionista e i subappaltatori/subcontraenti e nei contratti tra subappaltatori e propri subcontraenti dovranno essere inserite apposite clausole con cui i subappaltatori/subcontraenti assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata legge.

Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Trieste della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

I pagamenti dovranno essere effettuati, con modalità tracciabili ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, con accredito sul conto corrente bancario codice IBAN:

, che il professionista ha indicato come conto corrente dedicato.

Il soggetto delegato ad operare sul suddetto conto corrente dedicato è il professionista incaricato le cui generalità sono riportate nelle premesse del presente atto.

Eventuali modifiche comunicate dal professionista in relazione ai dati di cui ai precedenti commi non comportano necessità di stipula di un apposito atto aggiuntivo.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente incarico costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 9 bis, della L. n. 136/2010 e successive modificazioni, causa di risoluzione del contratto.

#### ART. 9) – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente atto, secondo quanto previsto dall'art. 9, comma 4 della Legge, il professionista ha prodotto copia della polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale n. BGGD1303000 stipulata con la Compagnia di assicurazioni LLOYD'S in data 15/08/2014, valida fino al 15/08/2014 conservata in atti. La polizza dovrà essere rinnovata fino a conclusione dell'incarico come definita al precedente art. 4.

#### ART. 10) – PENALI

In caso di mancata, incompleta o inadeguata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, la cui gravità non concreti il presupposto per la risoluzione contrattuale



in base ai successivi artt. 11) e 12), l'ente committente potrà applicare le seguenti penalità:

- Ipotesi di mancata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 5% (cinqueper cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- Ipotesi di ritardata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari allo 0,5 ‰ (zerovirgolacinquepermille) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun giorno di ritardo.  
La mancata presenza in cantiere da parte del professionista come previsto al precedente art. 2, ultimo comma, comporterà la comminazione di una penale giornaliera dell'1 ‰ (unopermille) del relativo onorario.
- Ipotesi di incompleta esecuzione delle prestazioni dedotte in contratto: penale pari al 4% (quattroper cento) dell'onorario della prestazione oggetto di inadempimento per ciascun inadempimento.
- Ipotesi di inadeguata esecuzione di una delle prestazioni dedotte in contratto: da un minimo di Euro 50,00 (cinquanta/00) ad un massimo di Euro 500,00 (cinquecento/00) in relazione alla gravità dell'inadempimento da accertarsi in base ad un procedimento in contraddittorio tra le parti.

Le penali, applicate ai sensi dei precedenti commi, verranno trattenute sul compenso e non potranno comunque superare, complessivamente, il 10% (dieci per cento) del corrispettivo professionale. Qualora ciò si verificasse, il committente ha facoltà di risolvere il contratto senza che la controparte possa pretendere alcun compenso o indennizzo di sorta, sia per onorario che per rimborso spese, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

#### ART. 11) – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Il contratto può essere risolto di diritto, per inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, con semplice pronuncia di risoluzione, nel caso in cui il ritardo nello svolgimento delle prestazioni contenute nel presente atto, non giustificato e non autorizzato, superi 20 (venti) giorni.

La risoluzione contrattuale avrà decorrenza dalla comunicazione della determinazione di pronuncia della risoluzione stessa. In tale ipotesi, il Comune si intenderà libero da ogni impegno verso la controparte inadempiente, senza che questa possa pretendere compensi ed indennità di sorta con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto che siano state approvate o comunque fatte salve dal committente medesimo, impregiudicato il diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

#### ART. 12) – ULTERIORI IPOTESI DI RISOLUZIONE CONTRATTUALE

Il committente si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il presente atto, mediante idoneo provvedimento, ai sensi dell'art. 1453 del codice civile, o dell'art. 1454 c.c. previa diffida ad adempiere entro un termine non inferiore a 15 giorni, in ogni altro caso di grave ed ingiustificato inadempimento delle prestazioni nascenti dal contratto stesso.

In tale ipotesi non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della risoluzione del contratto, fatta salva l'applicazione delle penali ed impregiudicato il



diritto al risarcimento di eventuali ulteriori danni patiti dal Comune in conseguenza dell'inadempimento.

#### ART. 13) – RECESSO

Il Comune, con idoneo provvedimento, può recedere dal presente contratto in qualsiasi momento per ragioni di pubblico interesse.

In tale caso il Professionista ha diritto ad ottenere il corrispettivo per l'attività svolta fino a quel momento e le spese documentate già sostenute per l'espletamento dell'incarico.

Il Professionista può recedere dal contratto per sopravvenuti, imprevisi ed imprevedibili motivi, della cui gravità dovrà dare conto al committente nella comunicazione scritta che dovrà pervenire al committente stesso con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.

In tal caso, il Professionista ha diritto al corrispettivo per l'attività svolta fino alla data di recesso.

#### ART. 14) – INCOMPATIBILITÀ

Per il Professionista fino al termine dell'incarico, valgono tutte le cause di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, ivi comprese quelle dell'ordine professionale di appartenenza.

Al riguardo il Professionista dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente.

Il Professionista si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

#### ART. 15) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto il professionista è tenuto ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16.04.2013 n. 62, che vengono consegnati in copia all'atto della sottoscrizione del presente contratto.

La violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente contratto.

#### ART. 16) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il Professionista ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria. Il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

#### ART. 17) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, a quelle della Legge e relativo Regolamento, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 18) – DOMICILIO

L'ing. Vito Antonio Ardone dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Trieste con recapito in \_\_\_\_\_, presso il quale elegge il proprio domicilio agli effetti del presente atto.

ART. 19) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell'I.V.A. e del contributo previdenziale per la parte a carico del committente, sono e saranno ad esclusivo carico del professionista.

Si intendono, altresì, a carico del Professionista le spese per tutti i materiali ed ogni altro onere necessari per l'ottimale espletamento delle prestazioni contenute nel presente atto.


ART. 20) – CLAUSOLE FISCALI

Il valore presunto del presente atto è di Euro 4.821,44 (quattromilaottocentoventiuno/44).

Il presente atto, in quanto soggetto ad I.V.A., è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. 26.4.1986 n. 131.

Fatto in un unico originale, con un allegato, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del codice civile, in quanto applicabile, il Professionista dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente i seguenti articoli: 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 17.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Vito Antonio Ardone', followed by a large, stylized flourish or scribble.